

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "UMBRIA JAZZ" REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE E SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

(approvato durante la riunione del CDA del 15 marzo 2023)

PREMESSE

A. La Fondazione di Partecipazione "Umbria Jazz", come previsto dal proprio Statuto, ha natura giuridica di Fondazione di diritto privato, costituita da Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. La Fondazione è aperta alla partecipazione di altri soggetti, sia pubblici che privati, i quali assumono la qualità di fondatore.

In base allo Statuto lo scopo della Fondazione è quello di assicurare la continuità della manifestazione "Umbria Jazz" proponendosi di realizzare tutte le iniziative ritenute necessarie a sostenere ed incrementare lo sviluppo e la diffusione della stessa, sia di carattere culturale, artistico, promozionale che idonee al reperimento dei mezzi finanziari, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

In base allo Statuto, l'attività della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz è finanziata, oltre che dalle rendite patrimoniali ed eventuali avanzi di gestione, con il contributo dell'Unione Europea, dello Stato, e di altri enti pubblici e privati, eventuali donazioni, contributi dei partecipanti.

B. Tenuto conto di quanto sopra indicato, la Fondazione di Partecipazione "Umbria Jazz" si può qualificare come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, in base al quale è organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo: "i) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; ii) dotato di personalità giuridica; iii) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico".

Pertanto, la Fondazione di Partecipazione "Umbria Jazz", in quanto organismo di diritto pubblico, è soggetta al rispetto del Codice dei contratti pubblici.

C. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi avvenga nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, comunque, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti sia dalla normativa nazionale che comunitaria.

Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice dei contratti pubblici, ai criteri, comunque previsti dal bando o dalla lettera di invito, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Inoltre, l'attività contrattuale della Fondazione, ove non diversamente previsto, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Civile.

D. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento adottati dalla Fondazione in osservanza della L. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria. Resta inteso che la Fondazione potrà, come previsto dalla normativa, comunque utilizzare le procedure aperte anche per le acquisizioni sottosoglia. Le norme del presente regolamento, potranno trovare applicazione, per quanto compatibili, anche per le procedure aperte.

Art. 2 - Periodo di Efficacia

Il presente Regolamento resterà efficace sino alla data del 30 giugno 2023. Ciò al fine di coordinarsi con il periodo di validità delle misure emergenziali introdotte e prorogate dal D.L. 77/2021.

Art. 3 – Definizioni

Nel presente Regolamento si intende per:

- a) **Contratti o contratti pubblici**: i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
- b) **Appalti pubblici**: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
- c) **Appalti pubblici di forniture**: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- d) **Appalti pubblici di lavori**: i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto: "i) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016; ii) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; iii) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera";

- e) **Appalti pubblici di servizi**: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto precedente;
- f) **Contratti sopra soglia:** i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
- g) **Contratti sotto soglia**: i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- h) **Settori ordinari**: i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica;
- i) **Settori speciali**: i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del D.Lgs. 50/2016;
- I) **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- m) Concessionario, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
- n) **Candidato**: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;
- o) Offerente: l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- p) **Procedure di affidamento e Affidamento**: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
- q) **Procedure aperte:** le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- r) **Procedure ristrette**, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal D.Lgs. 50/2016;
- s) **Procedure negoziate**: le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- t) **Profilo di committente**: il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal D.Lgs. 50/2016;
- u) **DGUE**: Documento di Gara Unico Europeo.
- v) Direttore Generale: funzione apicale di cui all'art. 16 dello Statuto della Fondazione.

Art. 4 – Ambito di Applicazione e principi generali

In virtù delle Premesse e per tutto il periodo di efficacia, il Regolamento disciplina le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nei limiti e per gli importi nel seguito individuati.

Gli importi delle soglie comunitarie devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35, co.3, del D.Lgs. 50/2016, ovvero a seguito di rideterminazione periodica da parte della Commissione Europea.

Il calcolo del valore stimato di ciascun contratto deve essere effettuato ai sensi dell'art. 35, co. 4 e ss., del D.Lgs. 50/2016 e deve tener conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi espressamente contemplati nella documentazione di gara, relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA. Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

La Fondazione, nell'espletamento delle procedure di affidamento, terrà conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Tutti gli atti delle procedure sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

La Fondazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché al regime semplificato attualmente vigente, qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. In tali ipotesi la Fondazione assicura in ogni caso il rispetto delle tempistiche ristrette attualmente previste dalla normativa vigente.

La Fondazione, nell'affidamento degli appalti sottosoglia di cui al presente Regolamento, verifica preventivamente la presenza di un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica e la tecnicità dell'intervento, nonché le caratteristiche del settore. Qualora l'affidamento risulti di interesse transfrontaliero la Fondazione adotta le procedure di gara adeguate e utilizza i mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

CAPO II – PROCEDURE E SOGLIE PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Art. 5 – Aspetti Organizzativi e programmazione degli acquisti

L'attività negoziale della Fondazione si esplica attraverso la sottoscrizione di contratti ai quali si perviene per il tramite di procedure aperte, ristrette, negoziate o attraverso negoziazione diretta, conformemente a quanto previsto dal Presente Regolamento, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Il direttore generale è il soggetto incaricato della gestione delle procedure e delle richieste di acquisto, dell'applicazione delle norme previste negli articoli successivi, nonché della predisposizione degli ordini e della relativa conclusione.

La Fondazione nel rispetto dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

I programmi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ
Piazza Danti, 28 - 06122 Perugia (PG) - ITALY
Telefono +39 075 5732432 - Fax +39 075 5722656 - www.umbriajazz.com - info@umbriajazz.com
Codice Fiscale e Partita Iva 03089270544

I programmi sono aggiornati annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di Novembre dell'anno precedente all'anno di riferimento.

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 5.000,00.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di eventuali, imprevedibili ed urgenti fabbisogni connessi alla realizzazione o all'adeguamento delle attrezzature e degli allestimenti necessari per la realizzazione del Festival, superiori alle soglie di cui all'art. art. 7, lett. a) n.1 e lett. b) n.1 del presente Regolamento resta salva la possibilità di avviare affidamenti diretti motivati, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Tipologie delle procedure

Le procedure di affidamento per gli appalti oggetto del presente Regolamento, in linea con il quadro normativo vigente, sono l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nel rispetto delle soglie e degli importi previsti all'articolo 7 del presente Regolamento.

La scelta della procedura più idonea, in relazione all'affidamento da porre in essere, è in ogni caso stabilita dalla Fondazione.

Le procedure di affidamento volte alla stipula di un contratto di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente autorizzate, secondo quanto previsto dalle procedure interne della Fondazione ed in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

Art. 7 – Limiti di importo e modalità di affidamento per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie

L'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria segue le regole previste all'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e s.m.i., che individua le seguenti soglie di importo e le relative procedure di affidamento.

a) Fasce di valore e modalità di affidamento per forniture e servizi

- 1. Affidamenti di importo inferiore a 139.000€: Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- 2. Affidamento di importo superiore a 139.000€ e fino alle soglie comunitarie: Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs.50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

b) Fasce di valore e modalità di affidamento per lavori

- 1. Affidamento di importo inferiore a 150.000€: Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- 2. Affidamenti di importo pari o superiore 150.000€ ed inferiore ad 1 milione di euro: Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs.50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- 3. Affidamenti di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria: Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs.50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Art. 8 - Ricorso al MEPA: creazione e autorizzazione della Richiesta di Acquisto (R.d.A.)

Fermo restando quanto previsto agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, la Fondazione può effettuare le procedure di individuazione del contraente, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso l'impiego delle seguenti piattaforme elettroniche e/o di eventuali ulteriori strumenti di futura disponibilità: 1) Piattaforma e-procurement della Fondazione Umbria Jazz; 2) MEPA: Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 3) CONSIP: Convenzioni e strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip per la gestione degli acquisti della Pubblica amministrazione.

Art. 9 – Autorizzazione all'acquisto

Sulla base della Determina o atto equivalente a contrarre, una volta ricevuta l'autorizzazione, viene avviata la relativa Procedura di acquisizione.

La Determinazione a contrarre (o l'atto equivalente) è approvata, a seconda dell'importo della stessa, dai seguenti soggetti:

- **Direttore Generale:** approva e autorizza l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 100.000€;
- **Presidente**: approva e autorizza l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 100.000€.

Art. 10 – Responsabile Unico del procedimento (RUP)

La Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz individua, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in fase di predisposizione del Programma biennale indicato all'articolo 5 del presente Regolamento, o prima di ogni altra procedura di acquisto un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è indicato dal C.d.A. in base all'area di

competenza o funzione ed è soggetto a costante aggiornamento formativo.

Il Responsabile del Procedimento viene nominato tra i soggetti in forza alla Fondazione sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. Il RUP svolge i compiti previsti dalla Legge, con il supporto dei dipendenti della Fondazione, in conformità a quanto previsto all'art. 31, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, per le varie fasi del procedimento di affidamento.

Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP propone al soggetto competente, ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti della procedura.

Art. 11 - Commissione o Seggio di gara

La Commissione di Gara è un organo monocratico composto da un Presidente e un segretario, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente è scelto tra il personale dipendente in possesso di idonee competenze ovvero avvalendosi di personale esterno in possesso di idonee competenze.

La Commissione di Gara ha piena competenza sullo svolgimento delle operazioni di procedura di gara a partire dal momento della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa.

Nelle procedure con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo mantiene la piena competenza per tutta la durata della fase di aggiudicazione. Il segretario verbalizza tutte le procedure di gara i cui esiti sono riferiti dal Presidente all'organo competente per la proposta di aggiudicazione.

In fase di selezione dei candidati a componenti di commissione di gara andrà applicato il seguente criterio:

- non essere in conflitto di interessi;
- non essere stato nominato quale Responsabile del medesimo procedimento;
- non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità all'incarico;
- non essere destinatario di procedimento penale per delitti contro la PA.

La nomina della Commissione dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 12 - Commissione Giudicatrice

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D. Lgs. 50/2016, detta commissione è nominata dal Presidente o dalla Direzione Generale della Fondazione e scelta tra soggetti in possesso di adeguate competenze. In caso di variazioni della situazione personale, il componente della Commissione di aggiudicazione dovrà darne tempestiva comunicazione al diretto superiore per i provvedimenti di competenza. I commissari,

in possesso dei requisiti di cui all'articolo che precede, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

La nomina e la costituzione della Commissione Giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il Presidente della commissione Aggiudicazione è individuato tra i commissari.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione di Aggiudicazione.

Art. 13 –Individuazione dei Commissari esterni

Per l'individuazione dei commissari si può fare ricorso a professionalità esterne attingendo all'interno delle seguenti categorie:

- A) funzionari in forza presso soggetti analoghi alla Fondazione (a titolo di esempio altri Enti con finalità culturale simili o istituzioni comunali/regionali);
- B) professori universitari o liberi professionisti iscritti in albi professionali scelti sulla base del curriculum (o per estrazione da eventuali elenchi).

Qualora il ricorso alle procedure di cui sopra non sia possibile o si ritenga opportuno procedere alla nomina di uno o più componenti con altre modalità, queste dovranno essere debitamente motivate e formalizzate nel provvedimento di nomina. I predetti criteri, potranno trovare applicazione, per quanto compatibili, anche per la nomina delle commissioni qualora si proceda all'affidamento con procedure aperte.

CAPO III – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Art. 14 - Criteri di Aggiudicazione e principi comuni agli affidamenti sottosoglia

Per gli affidamenti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento la Fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede, a sua scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.

In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la Fondazione si avvarrà dello strumento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (di cui all'art. 97, co. 2, 2-bis, 2-ter, del D.Lgs. 50/2016) anche qualora il numero delle offerte presentate sia pari o superiore a 5.

Per gli affidamenti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento non è richiesta garanzia

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ
Piazza Danti, 28 - 06122 Perugia (PG) - ITALY
Telefono +39 075 5732432 - Fax +39 075 5722656 - www.umbriajazz.com - info@umbriajazz.com
Codice Fiscale e Partita Iva 03089270544

provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Qualora tuttavia la tipologia e la specificità della procedura renda necessaria la richiesta della garanzia di cui al periodo precedente, tale esigenza verrà indicata dalla Fondazione nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è in ogni caso dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Gli affidamenti diretti, di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per la disciplina degli affidamenti sottosoglia si rimanda all'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e s.m.i., ed alle norme attualmente vigenti in materia.

Art. 15 – Indagini di Mercato

L'indagine di mercato è un'esplorazione del mercato, preordinata a conoscerne l'assetto, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le caratteristiche, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Fondazione.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura/richiesta di offerta.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

La Fondazione potrà dotarsi di Elenchi di operatori economici suddivisi in categorie merceologiche di beni e servizi/categorie di lavori. Detti elenchi saranno costituiti a seguito di appositi avvisi pubblicati nel sito internet della Fondazione. Tali elenchi saranno periodicamente aggiornati. Potranno essere iscritti nei predetti elenchi soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale.

Le indagini di mercato sono svolte consultando eventualmente anche altre stazioni appaltanti similari, pubblicando un avviso sul profilo di committente, nell'home page e nella sezione "lavora con noi", ovvero in altra sezione appositamente creata e pubblicizzata, salvo eventuali ulteriori forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione sul profilo del committente è di almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Fondazione (stazione appaltante). Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la Fondazione si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Art. 16 – Affidamento diretto

Gli affidamenti diretti senza gara sono consentiti per contratti aventi valore inferiore alle soglie

di cui all'articolo 7, lett. a) n. 1 e lett. b) n.1, del presente Regolamento.

La Fondazione dovrà richiedere a ciascun operatore economico non iscritto nell'elenco dei fornitori il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

La Fondazione si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima.

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000€ può avvenire mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere o modulo d'ordine.

Il necessario rispetto del principio di rotazione, richiesto dalla normativa vigente anche nel caso di affidamenti diretti, fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.

In tali ipotesi, la Fondazione motiva la scelta in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero dell'effettiva mancanza di alternative sul mercato nonché in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, per acquisti di modico valore, fino a 1.500€ al netto dell'IVA, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, la Fondazione, nel rispetto dei principi generali di cui al presente Regolamento e che – più in generale – regolano la materia, potrà procedere con una determina a contrarre o atto equivalente, sulla base di una R.d.A. che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

Il provvedimento dunque conterrà gli elementi della determina a contrarre (o atto equivalente) e l'ordine di acquisto diretto al Fornitore.

Art. 17 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

Per gli affidamenti di contratti del valore individuato all'articolo 7, lett. a) n. 2 e lett. b) n. 2 e 3, di cui al presente Regolamento, ferma restando la facoltà prevista all'articolo 4 di cui al presente Regolamento, la Fondazione procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara invitando, a seconda del valore, il numero di operatori richiesto dall'articolo 7, lett. a) n. 2 e lett. b) n. 2 e 3, di cui sopra.

Nell'espletamento della procedura di cui al presente articolo la Fondazione può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze (indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente) purché superiore ai minimi previsti dalla normativa vigente.

La Fondazione invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, qualora non possibile, tramite lettera (come previsto all'art. 75, co.3, del D.Lgs. 50/2016).

L'invito dovrà contenere tutti gli elementi necessari alle imprese per formulare un'offerta informata.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, nel caso di ricorso alla procedura di cui al presente articolo, la stipula del contratto avviene – a pena di nullità – con atto pubblico notarile informatico, ovvero,

in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante o, in caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000€, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

Art. 18 – Termini di gara e durata delle procedure

Per i termini di gara delle procedure di cui al presente Regolamento si rimanda a quanto previsto, in deroga alla disciplina generale di cui al Codice Appalti, dagli articoli 1, 2 e 8 del D.L. 76/2020 che trovano applicazione fino al 30 giugno 2023 e pertanto:

- In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
- È sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- Sarà consentita la visita dei luoghi, nonché la consultazione sul posto dei documenti di gara esclusivamente qualora detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

La normativa attualmente vigente prevede altresì un termine massimo entro cui pervenire all'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le tempistiche previste sono le seguenti:

- Per l'affidamento dei contratti di cui all'articolo 7, lett. a) n. 1 e b) n. 1, del presente Regolamento il termine massimo è quello di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- Per l'affidamento dei contratti di cui all'articolo 7, lett. a) n. 2 e b), n. 2 e 3, del presente Regolamento il termine massimo è quello di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- Per l'affidamento di contratti di valore superiore alle soglie comunitarie il termine massimo è quello di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Art. 19 – Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione e verifiche

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di cui al presente regolamento i soggetti individuati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti minimi di partecipazione:

- Idoneità professionale;
- Capacità economica e finanziaria;
- Capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ Piazza Danti, 28 - 06122 Perugia (PG) - ITALY Telefono +39 075 5732432 - Fax +39 075 5722656 - www.umbriajazz.com - info@umbriajazz.com Codice Fiscale e Partita Iva 03089270544

A prescindere dalla tipologia di procedimento posto in essere per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui la Fondazione stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento non devono trovarsi in alcuna delle situazioni motivo di esclusione di cui all'art. 80, co. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. a), del co. 1, dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Con specifico riferimento a tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, ciascun operatore economico selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per i lavori pubblici dal D.Lgs. 50/2016. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Per ciascun contratto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, la Fondazione, prima della liquidazione dei compensi, dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e sospendere i pagamenti nel caso in cui lo stesso risulti negativo (in tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016).

La verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 c.d. requisiti generali è effettuata anche per importi inferiori a 40.000€. Tuttavia, nel caso di acquisizioni di importo inferiore a 40.000€ l'affidatario dichiarerà l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei requisiti richiesti mediante autocertificazione.

La verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario/affidatario.

In caso di affidamento attraverso il Mercato Elettronico, la verifica dei requisiti avviene automaticamente attraverso lo strumento di acquisizione.

Nel caso in cui la Fondazione acquisisca preventivi mediante PEC non sarà richiesto il DGUE (Documento di

Gara unico Europeo).

Art. 20 - Verifica della regolare esecuzione - Pagamenti

Il Responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura o del servizio all'affidamento, sia per quanto riguarda la quantità e la qualità delle prestazioni rese, sia per quanto attiene alla conformità dei prezzi praticati rispetto all'offerta economica. Per i lavori si procede, a secondo i casi, a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, cui segue rilascio di apposito CEL (certificato esecuzione lavori).

A seguito dell'esito positivo della verifica, il RUP riporta sulla fattura il proprio benestare alla liquidazione. Qualora il Responsabile del procedimento riscontri inadempimenti, irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura, questi invita l'affidatario, a mezzo pec (posta elettronica certificata) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad ottemperare agli obblighi contrattuali entro e non oltre il termine congruo stabilito dal Responsabile medesimo. Nel caso in cui l'affidatario non adempia a quanto richiesto, è facoltà della Fondazione procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto ai sensi di quanto previsto al successivo art. 21.

A seguito della verifica positiva circa la corretta esecuzione dell'appalto e previo accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore mediante acquisizione del DURC e degli altri documenti eventualmente richiesti nei documenti contrattuali e nella normativa *pro tempore* applicabili, i pagamenti degli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria sono disposti nel termine indicato dal relativo contratto, a decorrere dalla data dell'esito positivo della verifica della conformità della prestazione e nel rispetto delle prescrizioni della legge 136/10 ss.mm.ii.

Nel caso di mancata indicazione del termine di pagamento, questo sarà effettuato entro i termini di legge decorrenti dalla verifica della prestazione o dal collaudo, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, con riferimento alla data di fine mese.

Art. 21 - Penali - Risoluzione del contratto

In caso di ritardi imputabili all'impresa affidataria incaricata dello svolgimento dei servizi o delle forniture, si applicano le penali stabilite nel relativo contratto, determinate in conformità del Codice. Nell'ipotesi in cui non sia stata espressamente prevista alcuna penale, si applicheranno le disposizioni di legge in materia. In caso di inadempimento, il Responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo pec (posta elettronica certifica) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente rimasta senza effetto, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di disporre l'esecuzione per mezzo di altro operatore economico di tutta o parte della fornitura o del servizio a spese dell'affidatario inadempiente, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 22 - Verifiche antimafia

Per le verifiche antimafia, in forza di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 76/2020, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle interrogazioni o dei dati presenti in ulteriori banche dati disponibili, anche qualora l'accertamento è eseguito per un soggetto non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sulla base dell'informativa liberatoria provvisoria, la Fondazione stipulerà, approverà o autorizzerà i contratti ed i subcontratti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art. 23 - Subappalto

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

CAPO IV - ELENCO DEI FORNITORI

Art. 24 – Elenco dei Fornitori

La Fondazione Umbria Jazz gestisce un proprio elenco dei fornitori.

L'elenco dei fornitori è utilizzato di norma dalla Fondazione per procedere all'individuazione degli operatori economici con cui procedere agli affidamenti diretti ovvero da invitare alle procedure disciplinate dal presente Regolamento, nel rispetto del principio di rotazione.

L'iscrizione all'elenco dei fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate relativamente ai gruppi merceologici per cui si è iscritti, restando salva, in ogni caso, la

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ
Piazza Danti, 28 - 06122 Perugia (PG) - ITALY
Telefono +39 075 5732432 - Fax +39 075 5722656 - www.umbriajazz.com - info@umbriajazz.com
Codice Fiscale e Partita Iva 03089270544

facoltà per la Fondazione di ricorrere ad operatori economici non iscritti nell'Elenco, ma individuati attraverso apposite indagini di mercato.

L'elenco dei fornitori contiene l'elenco generale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professionale ed economico-finanziaria. L'elenco dei fornitori è pubblicato sul sito della Fondazione.

Art. 25 - Modalità di iscrizione

Tutti gli operatori interessati, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione nella sezione di interesse.

La dichiarazione del possesso dei requisiti generali è facilitata facendo ricorso al DGUE.

L'iscrizione è aperta e può avvenire in qualsiasi momento.

La Fondazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

La Fondazione procederà alla revisione dell'elenco con cadenza annuale, o al verificarsi di determinati eventi, così da procedere alle eventuali variazioni (e, se del caso, alla cancellazione degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti ovvero alla collocazione degli stessi in una diversa sezione dell'elenco).

La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore può darvi riscontro via PEC.

L'eventuale rigetto della richiesta di iscrizione potrà avvenire solo per ragioni fondate sulla sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26 – Decadenza dall'iscrizione

La Fondazione esclude dall'Albo dei fornitori, a seguito di accurata valutazione, gli operatori che:

- Hanno perso i requisiti richiesti per l'iscrizione;
- Hanno commesso un errore grave o grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione.

Possono inoltre essere esclusi gli operatori economici che non hanno presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

CAPO V – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 27 - Pubblicità

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 50/2016, devono essere pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Fondazione.

Gli atti recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo della Fondazione.

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ

Piazza Danti, 28 - 06122 Perugia (PG) - ITALY

Telefono +39 075 5732432 - Fax +39 075 5722656 - www.umbriajazz.com - info@umbriajazz.com

Codice Fiscale e Partita Iva 03089270544

Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente. La Fondazione, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informa tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione. La Fondazione comunica d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- L'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
 candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o
 offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in
 termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la
 lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale
 definitiva;
- L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- La decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i candidati;
- La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti che hanno partecipato alla procedura o ne siano stati esclusi.

Le comunicazioni di cui al periodo precedente sono rese mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri.

Per tutto quanto non richiamato nel presente articolo si rimanda alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 50/2016.

Art. 28 – Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG).

Ogni gara per acquisizione di lavori, servizi e forniture viene identificata e tracciata negli archivi ANAC attraverso il CIG, codice necessario anche ai fini del tracciamento dei flussi finanziari e prevenire le infiltrazioni mafiose.

In base alle disposizioni vigenti il CIG è obbligatorio per qualsiasi transazione di qualsiasi importo, cioè a partire da 0.-€, e deve essere richiesto all'ANAC ad essere comunicato ai fornitori.

La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di appalti c.d. estranei, non soggetti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016.

Il CIG deve essere riportato sulla lettera d'ordine al fornitore, sulla fattura del fornitore, sul bonifico bancario o postale di pagamento.

Solo per acquisti tramite fondo cassa interno non è necessario richiedere il CIG

Art. 29 - Accesso agli atti

Fatta salva la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

 Nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

CAPO V – AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE E APPALTI ESCLUSI

Art. 30 – Affidamento di contratti di importo superiore alle soglie comunitarie

Per gli affidamenti sopra soglia posti in essere dalla Fondazione – fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa e dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità – il presente Regolamento rimanda integralmente alle previsioni di cui all'art. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e s.m.i., ed alle norme attualmente vigenti in materia.

Art. 31 - Prestazioni Infungibili

La Fondazione, consapevole del fatto che nell'ambito della propria attività in virtù delle peculiarità della stessa si troverà in taluni casi a derogare alle procedure di evidenza pubblica indicate nel D.Lgs. 50/2016 e nei precedenti articoli, con il presente Regolamento intende seguire un percorso di affidamento di forniture, lavori e servizi infungibili nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

A tal fine la Fondazione, essendo il soggetto su cui grava l'onere di dimostrare le circostanze eccezionali che giustificano la deroga alla procedura di evidenza pubblica, provvede all'accertamento dell'infungibilità mediante:

- L'osservazione del comportamento di acquisto tenuto da altri soggetti che hanno soddisfatto analoghi interessi, verificando, in particolare, se hanno svolto procedure ad evidenza pubblica ed i risultati ottenuti;
- Consultazioni di mercato come previsto dall'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, attraverso le quali
 conoscere se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di
 prezzo mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l'effettiva esistenza di più
 operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o
 servizi in questione.

Nel caso in cui si ricorra alle consultazioni di mercato, la Fondazione assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'home page per un periodo non inferiore a 15

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ
Piazza Danti, 28 - 06122 Perugia (PG) - ITALY
Telefono +39 075 5732432 - Fax +39 075 5722656 - www.umbriajazz.com - info@umbriajazz.com
Codice Fiscale e Partita Iva 03089270544

giorni ovvero scegliendo, ove ritenuto opportuno, altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato, la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa. L'avviso indica il fabbisogno che la Fondazione intende soddisfare, gli strumenti che la stessa ha individuato per farvi fronte ed i costi attesi, la richiesta di indicare eventuali soluzioni alternative, la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

CAPO VI – SPONSORIZZAZIONI

Art. 32 - Sponsorizzazioni

Per l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a 40.000€ la Fondazione procede mediante affidamento diretto previa consultazione di un numero di operatori compreso tra uno e tre, tenuto conto dell'oggetto e del valore del contratto.

Per l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000€ e fino alle soglie comunitarie la Fondazione procede mediante pubblicazione, per almeno trenta giorni sul proprio sito web di un avviso che renda nota la ricerca dello sponsor nei limiti dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la Fondazione tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 del suddetto decreto legislativo.

Art. 34 - Foro competente

Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente regolamento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (...), nei termini e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è il Foro di Perugia.

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito www.umbriajazz.it.